

COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art.113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

(approvato con deliberazione della G.C. n. 15 del 09/02/2018)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

- 1-) Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art.113 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito denominato semplicemente codice).
- 2-) Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bandi e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
- 3-) Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico del procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente Responsabile del Servizio.
- 4-) Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 – Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

- 1-) A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori posto a base di gara.
- 2-) Le risorse per la costituzione del fondo di cui al comma precedente è prevista e accantonata nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
- 4-) L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi

Art. 3 – Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

Le risorse finanziarie, confluite per le funzioni tecniche di cui al precedente art. 2, è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, come segue:

1-) l'80% delle risorse finanziarie è ripartito tra i dipendenti interessati con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento;

2-) gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

3-) Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:

a-) di programmazione della spesa per investimenti;

b-) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;

c-) di responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori;

d-) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;

e-) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità;

f-) di collaudatore statico.

4-) Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informatica per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità della spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazione elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge n. 196/1977 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1-) L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile del servizio, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.

2-) L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art.5 – ripartizione dell'incentivo

1-) la quota di fondo di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per le opere o lavori

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti	10%
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	25%
Responsabile unico di procedimento e suoi supporti (espropri e suoi supporti tecnici e amministrativi)	50%
Direzione lavori e sicurezza	9%
Collaudo Tecnico-amministrativo	3%
Collaudo statico	3%
Totale	100%

- per i servizi o forniture

Attività (art.113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Verifica preventiva dei progetti predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività acquisto MEPA (o equivalenti) di controllo procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	35%
Responsabile unico di procedimento e suoi supporti tecnici e amministrativi	50%
Direzione dell'esecuzione	10%
Verifica di conformità	5%
Totale	100%

2-) Nell'ambito della quota destinata a ciascuna attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente art. 2, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:

- al dipendente cui vengano formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il 60% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 2;

- al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 40%;

- nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 50%; la restante quota, pari al 50%, viene suddivisa tra i

collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile del Servizio a conclusione del relativo procedimento;

- nel caso in cui il medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote dell'incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

- Per le funzioni tecniche svolte per l'attività di responsabile unico del procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 80%, il restante 20% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile del servizio a conclusione del relativo procedimento.

Art. 6 – Modalità di corresponsione dell'incentivo

1-) La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.

2-) Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3-) Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7- Termini temporali e penalità

1-) Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2-) il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3-) Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economia di spesa.

Art. 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1-) Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 19 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, comma 5 e 6, del D. Lgs n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale.

2-) Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidate o disposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 19 agosto 2014, e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. N. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex Art. 13 bis del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, nella L. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale.

3-) Il presente regolamento si applica, alle funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19 aprile 2016, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all' Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge delle deliberazioni di adozione.